

La collocazione della magistratura all'interno delle classi sociali

Magistratura potere politico e lotte sociali dalla caduta del fascismo agli anni '50

Non era sulla magistratura che le classi subalterne potevano fare affidamento per modificare rapporti sociali particolarmente iniqui

di **Umberto Ursetta**

Man mano che si è andato consolidando lo stato moderno, fondato sulla divisione del potere tra diversi organi, ognuno dei quali sovrano e autonomo rispetto agli altri, si è posto il problema di organizzare l'attività della magistratura, in modo da garantirne nell'indipendenza. Questa questione ha riguardato tutti gli stati, compreso il nostro, che si sono richiamati ai principi del liberalismo, che pone l'ordine giudiziario sullo stesso piano del potere legislativo ed esecutivo. L'indipendenza dei giudici ha suscitato molto interesse tra gli studiosi, che hanno svolto diverse ricerche sull'attività giudiziaria, per verificare in concreto se vi è stato un reale rispetto di questo fondamentale principio. Non è quindi sfuggita all'attenzione degli studiosi l'importanza che il ruolo del giudice assume in una società avanzata, in cui il conflitto sociale è un elemento difficilmente eliminabile. Nonostante negli ultimi anni da più parti ci si affanni a negare o a guardare con fastidio e sospetto qualsiasi forma di conflittualità sociale, resta il fatto che questo elemento è fortemente presente nella società. Anzi, l'affermarsi negli anni ottanta di una forma di capitalismo selvaggio, basato sulla legge del più forte, ha avuto come conseguenza lo smantellamento dello stato sociale, che per decenni aveva attenuato il conflitto, mediando tra interessi contrapposti per ridurre le diseguaglianze economiche. Oggi questa mediazione è saltata, il capitalismo tende sempre più ad imporre il proprio dominio con spregiudicatezza ed arroganza, con un aumento rilevante delle aree di povertà e un allargamento di conseguenza dello scontro tra interessi contrapposti. Questa maggiore conflittualità oggi non investe direttamente il mondo del lavoro, dove al contrario si nota un contenimento delle lotte, data la debolezza che attualmente attraversa il movimento operaio, ma riguarda diversi aspetti del vivere sociale. Si pensi, ad esempio, all'impressionante aumento degli incidenti sul lavoro che si è avuto negli ultimi tempi e che certamente porterà ad un aumento dei processi di questa natura. Altri terreni sui quali la magistratura sempre più spesso è chiamata a pronunciarsi riguardano il problema della tutela dell'ambiente da ogni forma di inquinamento, la drammatica situazione degli sfratti e più significativamente l'intreccio sempre più stretto tra mafia e politica. In questo quadro il ruolo che il giudice è chiamato a svolgere diventa sempre più importante.

Questo saggio non aveva lo scopo di fare un esame dell'operato della magistratura negli ultimi decenni, su cui già peraltro esistono interessanti lavori, ma di analizzare il comportamento dei giudici dalla caduta del fascismo agli inizi degli anni cinquanta in Calabria, una regione che allora fu attraversata da aspri scontri sociali e che quindi si rivela

particolarmente indicativa per verificare l'orientamento dei giudici nella nuova realtà sociale che si determinò con la sconfitta del regime. E' utile prima di addentrarsi nello studio specifico del tema che si intende indagare fare una breve ricostruzione di quale è stato il rapporto tra giustizia e società nel corso delle diverse fasi storiche e politiche che hanno caratterizzato la società italiana. Come si sa dall'Unità d'Italia in avanti si sono verificate diverse rotture radicali, principalmente sul terreno politico. E' interessante vedere se a queste rotture ha fatto seguito una modificazione nel rapporto giustizia società o se invece nonostante i profondi cambiamenti politici questo rapporto è rimasto immutato, risentendo solo marginalmente di questi rivolgimenti. Questo permette di capire qual'è stato il referente ideologico dell'organo giudiziario, e come esso si è legato alla classe politica al potere. Inoltre questa sommaria rivisitazione storica consente anche di avere qualche elemento di riflessione sulla collocazione della magistratura all'interno delle classi sociali.

La magistratura nello stato liberale.

Con l'unificazione del 1861 lo statuto albertino diviene la costituzione di tutto lo stato italiano. A prima vista essa sembra rifarsi alla classica divisione del potere tra i tre principali organi dello stato, al fine di garantire la supremazia della legge e il pieno affermarsi dello stato di diritto, che rappresenta il cardine del liberalismo politico. E' su questa base che si sarebbe dovuta costruire l'organizzazione statale dopo l'Unità per realizzare una netta separazione tra potere politico e potere giudiziario.

La realtà però è ben diversa. Difatti, se si analizzano gli articoli dello statuto che disciplinano l'organo giudiziario, ci si rende conto facilmente che si è ben lontani da un'effettiva indipendenza di quest'ultimo. La Costituzione, pur separando l'attività della magistratura da quella tipica della pubblica amministrazione, pone il potere giudiziario alle dirette dipendenze del Re; l'art. 68 sancisce questo rapporto: 'La giustizia emana dal Re, ed è amministrata dai giudici che egli istituisce'. Questo articolo mette bene in evidenza ciò che caratterizza la prima Costituzione postunitaria, è ciò che dietro un'apparente suddivisione del potere in realtà si nasconde un potere ancora accentrato e rigidamente controllato dal sovrano e dai suoi ministri. Difficile quindi pensare che in presenza di una Costituzione che solo sul piano formale prefigurava una separazione dei poteri, si potesse avere una magistratura sottratta a condizionamenti esterni. Essa svolgeva una funzione molto importante perchè chi aveva in mano le leve di comando si astenesse dall'influenzarla per condizionarne le decisioni a vantaggio degli interessi che rappresentava. Se si passa dai principi costituzionali alla legge che specificamente si occupa dell'organizzazione della magistratura, legge Siccardi del 19 maggio 1851 n° 1186, si coglie meglio il rapporto di subordinazione che la vincola all'esecutivo.

Essa, pur prevedendo all'art. 1 il principio della inamovibilità dei giudici dal grado e dalla sede, all'art. 26 attribuisce al ministro guardasigilli l'alta sorveglianza su tutti i giudici. Il rigido controllo previsto dalla normativa dimostra la sua impronta autoritaria, tesa a fare del potere giudiziario un esecutore di ordini del potere esecutivo. Ma se tutto era stato congegnato per impedire che la magistratura potesse assumere una posizione di neutralità rispetto agli interessi in gioco, tuttavia qualche margine, anche se ristretto, per non doversi necessariamente assoggettare passivamente alle direttive governative i giudici lo avevano. Si trattava da parte loro di cogliere quelle minime opportunità che lo stato liberale era costretto a concedere, per non essere accusato di non aver cambiato nulla rispetto allo stato assoluto, per cercare di sottrarsi al condizionamento politico ed economico delle classi dominanti.

Verificare se la magistratura manifestò o meno una sua volontà di indipendenza non è difficile. Su questa tematica si sono soffermati diversi studiosi con delle analisi puntiglio-

se e documentate. Tra i lavori più significativi merita senz'altro di essere segnalato quello di Neppi Modona. (1) Egli fa una disamina attenta di centinaia di atti giuridici e politici fornendoci un quadro d'insieme dei rapporti tra potere politico e magistratura, con riferimento alle lotte sociali, in particolare scioperi, di fine secolo inizi novecento. Fino al 1880 le astensioni dal lavoro furono molto contenute ed ebbero un carattere esclusivamente locale, essendo originate più dallo scoppio sporadico di insofferenze popolari, che non da un disegno strategico finalizzato a contestare la realtà del mondo del lavoro e la sua organizzazione capitalistica. (2) Negli anni successivi si ebbe una discreta crescita delle agitazioni dei lavoratori, a dimostrazione che ormai ci si avviava verso una fase di allargamento del conflitto sociale, in particolare a partire dagli inizi del '900, che rompeva i limiti del localismo per investire aree sempre più vaste.

Sin da questo momento si può vedere che la magistratura, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli scioperi che si ripetevano con sempre maggiore frequenza, non esitò un solo istante nell'assumere un atteggiamento di netta chiusura, giungendo di fatto ad incriminare ogni forma di lotta. Prima di cercar di capire quali erano i motivi di tanta acredine dei giudici nei confronti dei lavoratori, è opportuno fare riferimento alla normativa del tempo. Allora vigeva il codice penale sardo, divenuto con l'unificazione il codice di tutto lo stato, il quale riteneva che l'astensione dal lavoro fosse reato se mancava una ragionevole causa che la giustificasse. Per la magistratura la ragionevole causa non ricorreva mai se sistematicamente procedeva all'incriminazione di coloro che scioperavano. Non mancarono naturalmente le pressioni politiche che sollecitavano il corpo giudiziario in tal senso ed esso si dimostrò come dice Neppi Modona 'Molto sensibile alla volontà politica del governo, e consapevolmente o meno ha svolto un'opera di difesa degli interessi delle classi dominanti'. (3)

Il comportamento repressivo dei giudici verso le lotte popolari non mutò nei decenni successivi, anche se diventava sempre più difficile per le classi dominanti negare le profonde ragioni di un movimento che diventava più ampio e maturo. Tra i lavoratori cresceva rapidamente la consapevolezza del notevole sfruttamento esercitato dal padronato e quindi anche le lotte si caratterizzavano per essere qualitativamente diverse rispetto agli anni precedenti. La maturazione di una coscienza di classe tra i lavoratori faceva sorgere la consapevolezza della necessità di dar vita ad organizzazioni di classe col compito di dirigere le masse lavoratrici in uno scontro che si presentava estremamente duro. Ed ecco che nel 1892 a Genova nasceva il partito socialista, negli stessi anni si dava vita a numerose camere del lavoro, che organizzavano sia i lavoratori dell'industria che dell'agricoltura, nel tentativo di unificare il mondo del lavoro, per reggere meglio la lotta. Il dinamismo con il quale le classi subalterne si andavano organizzando non lasciava più tranquille le forze conservatrici, le quali cominciavano a temere per i loro interessi, che vedevano in pericolo sotto la spinta sempre più incalzante delle lotte. D'altro canto, avevano ragione di preoccuparsi perchè il conflitto non era più il frutto dello scoppio di proteste locali, legate a situazioni contingenti, come ad esempio, l'aumento del prezzo del pane, destinate pertanto ad esaurirsi in breve tempo e senza incidere in alcun modo nei rapporti di classe.

La realtà era notevolmente mutata, ora le lotte tendevano sempre più ad assumere un carattere nazionale su obiettivi molto aggreganti. Inoltre, l'influenza sempre maggiore che esercitavano le forze politiche che si richiamavano all'ideologia socialista tra gli strati popolari faceva sì che le loro rivendicazioni iniziassero a trovare una rappresentanza anche a livello istituzionale, il che aumentava la preoccupazione tra le classi borghesi. Questa era la situazione in Italia all'inizio del secolo, una situazione in piena evoluzione i cui sviluppi era difficile prevedere. Le autorità governative continuarono a ricorrere frequente-

mente all'uso brutale della violenza per reprimere manifestazioni popolari e lotte dei lavoratori della terra (4), ma non potevano del tutto ignorare una realtà sociale nella quale la stragrande maggioranza della popolazione viveva in condizioni che non è esagerato definire disumane.

In questo quadro prese avvio la politica del bastone e della carota: da un lato si intensificava la repressione, dall'altro si faceva qualche concessione. Fu Giolitti che, soprattutto dopo la fine della prima guerra mondiale, si rese conto che la repressione da sola non bastava e che era necessario introdurre qualche provvedimento che in minima parte accogliesse le pressanti richieste che venivano dalle classi subalterne. L'apertura di Giolitti d'altronde era diventata una via obbligata per cercare di mantenere un controllo sulle masse popolari sempre più inquiete ed insoddisfatte da una politica governativa attestata su una rigida difesa degli interessi padronali. In quegli anni si erano verificati due fatti che imposero un comportamento meno chiuso da parte del governo rispetto alle istanze che provenivano dai ceti più diseredati. In primo luogo si era avuta nel 1917 la Rivoluzione d'Ottobre in URSS che ebbe una vasta eco tra le classi lavoratrici dell'Occidente, che vedevano in quell'evento l'aprirsi di una prospettiva che avrebbe potuto realmente cambiare il mondo. L'idea che fosse possibile fare la rivoluzione anche nei paesi dell'Europa occidentale prese corpo anche tra i lavoratori italiani e naturalmente la cosa preoccupava fortemente i gruppi dominanti.

In secondo luogo Giolitti per indurre i contadini poveri ad andare in guerra come volontari aveva promesso che chi fosse andato al ritorno avrebbe ottenuto della terra dal governo. Migliaia di contadini spinti dalla fame si erano convinti a partire per il fronte; al ritorno giustamente pretendevano che il governo tenesse fede agli impegni assunti. Il governo però disattese in gran parte le aspettative dei contadini, limitandosi ad approvare il decreto Visocchi con il quale si concedeva una quantità di terra nettamente inferiore rispetto a quella che era stata promessa, suscitando così una crescente ostilità tra i reduci che si sentivano traditi dal mancato rispetto degli impegni assunti da parte del governo. L'acutizzazione del conflitto sociale impedì che il disegno politico giolittiano andasse in porto, ma il fallimento fu dovuto principalmente al fatto che il padronato non si fidava più di Giolitti e decise di sostenere il fascismo che dava maggiori garanzie in termini di repressione delle lotte e di difesa degli interessi di classe.

Sul piano legislativo il codice penale sardo venne sostituito nel 1889 dal codice Zanardelli, dal nome del ministro guardasigilli. In materia di sciopero esso cercava di uscire dalla genericità del codice precedente che, come detto, basava la punibilità sulla mancanza di una ragionevole causa (5), la cui individuazione era affidata ai giudici, i quali come è facilmente prevedibile utilizzarono questo ampio margine di discrezionalità che la legge consentiva per punire solo ed esclusivamente i lavoratori nei contrasti che li opponevano al padronato (6).

La nuova normativa (7) definiva criteri più specifici per determinare la punibilità in occasione di sospensione dal lavoro, richiedendo che ciò avvenisse con violenza o minaccia. Questa innovazione è stata vista da molti studiosi come una radicale svolta in senso liberale in tema di libertà sociali, ma non tutti concordano con questo giudizio che riconosce al codice Zanardelli un carattere progressista e di rottura rispetto al passato. Sono stati manifestati forti dubbi sull'esistenza di una reale volontà politica di regolare con una disciplina giuridica ancorata a solidi valori liberali il conflitto sociale (8). Comunque ciò che più conta non è tanto stabilire se il codice Zanardelli abbia segnato o meno un passo avanti nella regolamentazione dei rapporti tra le classi sociali, ma verificare quale interpretazione diede la magistratura di quelle norme e come le applicò nei numerosi scontri di quel perio-

do. A questo proposito ha scritto Neppi Modona: 'Di fronte al radicale mutamento del clima politico suscita notevoli perplessità l'atteggiamento della magistratura, la quale, oltre a mostrarsi del tutto insensibile alla nuova formula governativa, elabora, proprio nei primissimi anni del '900, alcune delle interpretazioni più rigorose in tema di art. 165 e 166 codice penale, specie riguardo ai concetti di violenza e di minaccia (9). E difatti la corte di cassazione con le sue sentenze manifestò tutta la sua intransigenza nei confronti delle lotte dei lavoratori attestandosi su posizioni di netta chiusura (10).

Non era quindi sulla magistratura che le classi subalterne potevano fare affidamento per modificare rapporti sociali che erano particolarmente iniqui. Come spiegare questa ostilità dell'autorità giudiziaria? Per Modona essa nasceva dalla natura classista di quest'organo. 'Va probabilmente ricercata nella composizione sociologica dei membri della magistratura nella loro estrazione borghese, nei criteri selettivi per la formazione dei quadri, elementi tutti che collocano in una precisa posizione classista i componenti dell'ordinamento giudiziario' (11). Inutile aggiungere che questo atteggiamento particolarmente energico trovò un forte incoraggiamento da parte del governo, che con una serie di circolari ministeriali richiama sistematicamente i giudici ad adottare le maniere forti nello scontro sociale. Sotto questo profilo vi era una perfetta identità di vedute tra potere politico e magistratura; entrambi usavano tutti gli strumenti che avevano a disposizione per soffocare ogni tentativo di rinnovamento e di trasformazione sociale, difendendo strenuamente i privilegi delle classi dominanti. Più tardi, come detto, Giolitti fu costretto dall'incalzare degli eventi a manifestare una certa apertura, ma nemmeno questi spiragli smossero i giudici dalle loro posizioni intransigenti, tanto da far scrivere a Bianchi D'Espinosa: 'Non manca certo un'orientamento; e quella che potrebbe definirsi ideologia di classe (in relazione alla provenienza della grande maggioranza dei giudici dalla borghesia) si esprime nella riaffermazione costante, e quasi nell'esaltazione di valori attinenti alla proprietà privata; nonchè, soprattutto, nella ostilità nei riguardi delle rivendicazioni operaie' (12). La perfetta concordanza di giudizi che si è potuta constatare tra gli studiosi dimostra in maniera inconfutabile l'ostilità del corpo giudiziario nei riguardi delle classi lavoratrici.

Un atteggiamento identico i giudici assunsero nei confronti dei dirigenti, dei militanti e dei simpatizzanti delle organizzazioni politiche di sinistra. I numerosi processi che vennero celebrati contro anarchici e socialisti si conclusero sistematicamente con pesantissime condanne, nelle quali i giudici si abbandonarono ad un linguaggio che rifletteva la totale avversione che essi nutrivano verso le teorie socialiste; in una di esse, ad esempio, venivano definite 'biasimevoli concetti politici' (13). Nel contrastare queste idee che si diffondevano rapidamente tra le classi lavoratrici, essi trovavano un solido sostegno nel codice Zanardelli che aveva introdotto nuove figure di reato quali l'incitamento alla guerra civile e così via. Questi reati, non previsti dal codice precedente, rappresentavano un utile strumento che consentiva con maggiore facilità di condannare gli oppositori politici. D'altronde perchè ci si dovrebbe sorprendere di questo comportamento? In fondo la repressione di queste ideologie era funzionale al dominio di classe a cui i giudici si dimostravano particolarmente sensibili, sentendosi parte integrante delle strutture di comando (14).

Per ciò che attiene al rapporto tra governo e magistratura esso è organizzato in modo da rendere quest'ultima totalmente subordinata al volere delle autorità politiche. I criteri attraverso i quali verificare il livello di indipendenza dei giudici rispetto ai poteri esterni sono da ricercare essenzialmente in tre elementi e precisamente: le promozioni, i trasferimenti e le azioni disciplinari, che determinavano la loro carriera (15). Al riguardo è lo stesso 'progressista' Giolitti a descrivere minuziosamente la regolamentazione di questi tre momenti essenziali della vita professionale dei giudici: 'I magistrati sono tutti nominati

dal governo; le loro promozioni dipendono per intero dal beneplacito del governo; il governo può negare qualsiasi trasferimento; il ministro guardasigilli ha diritto di chiamare a sè e di ammonire qualunque membro di corte e di tribunale' (16). Niente meglio delle parole del più aperto esponente politico di inizio secolo fotografa la realtà di uno stato liberale che, dietro una facciata di apparente divisione dei poteri, nascondeva una forte volontà di sottomissione dei giudici al volere di un ceto politico conservatore ed autoritario.

Non che la cosa sia dispiaciuta ai sottoposti, i quali si trovavano perfettamente a loro agio in questo ruolo. E' significativo il perfetto parallelismo nel primo dopoguerra fra l'atteggiamento politico di indulgenza verso il nascente movimento fascista da parte della classe politica liberale e la mancata repressione - sul terreno giudiziario - della crescente violenza squadrista (17).

Magistratura e fascismo.

Con la presa del potere da parte del fascismo, la magistratura non ebbe alcuna difficoltà ad adattarsi al nuovo sistema politico. Se si prescinde da quelli che erano gli aspetti demagogici che caratterizzarono il regime - che possono trarre in inganno e far pensare che la politica fascista potesse davvero portare ad un cambiamento dei rapporti sociali - e si guarda alla sostanza delle scelte operate dal fascismo ci si accorge facilmente che esso proseguì nella difesa degli interessi di classe. Basta riflettere sul fatto che l'obiettivo strategico che perseguì il regime fu quello di realizzare una statizzazione della società, cioè a dire ricondurre tutte le articolazioni sociali sotto il controllo dello stato. Ebbene l'unico settore che non venne nemmeno sfiorato da questo progetto fu quello dell'economia, dove non solo non si procedette ad alcuna iniziativa per rendere pubblica la proprietà privata, ma al contrario essa venne garantita e rafforzata. In questo si può vedere una continuità storica con lo stato liberale, per il quale la proprietà privata rappresentava il fondamento del sistema economico.

L'operazione che il fascismo sviluppò si snodò su due precise direttrici: da un lato si potenziò la proprietà privata, dall'altro si negò l'esistenza della contrapposizione di interessi tra le classi sociali, in quanto tutti i gruppi potenzialmente contrapposti si raccoglievano in formazioni sociali, corporazioni, totalmente integrate nello stato e nel suo ordinamento giuridico. La realtà era ben diversa da quella che il regime voleva dare a vedere, il conflitto non era affatto eliminato, ma duramente represso con l'introduzione di nuove norme penali che incriminavano lo sciopero e le altre forme di lotta sindacale. Il fascismo non pose affatto fine alla contrapposizione di interessi tra le classi sociali, come si illudeva di fare, ma esercitò una enorme violenza nei confronti delle masse lavoratrici, alle quali fu tolto ogni strumento di tutela sindacale per opporsi allo sfruttamento esercitato dal padronato. Una riprova di ciò è data dalla elevata compressione che i salari degli operai subirono nel corso di tutto il ventennio (18), senza che i lavoratori potessero manifestare la loro contrarietà ad una politica governativa che li rendeva sempre più poveri. Il clima di violenza introdotto dal regime fascista trovò una magistratura accondiscendente e pronta ad allinearsi alle sue direttive.

A dire il vero, il fascismo non dovette fare molto per rendere totalmente subordinati i giudici alla sua volontà. Si è già visto come lo stato liberale aveva posto la magistratura sotto il controllo del potere esecutivo, pertanto il fascismo non incontrò particolari difficoltà su questo terreno, in quanto già l'organo giudiziario si trovava in una posizione di stretta dipendenza dal sistema politico. Si trattava quindi di proseguire nella stessa direzione senza bisogno di operare particolari cambiamenti nella definizione dei rapporti tra esecutivo e giudiziario. E difatti il fascismo appena insediatosi al potere provvide ad intro-

durre nell'ordinamento giuridico una legge (1 settembre 1923, n° 1921) che in buona sostanza ricalcava quella precedente: L'unica novità di un certo rilievo consisteva in una maggiore accentuazione del potere dei capi degli uffici, che permetteva al governo di controllare meglio il sistema giudiziario. Questa riorganizzazione interna della magistratura rientrava nel disegno politico generale portato avanti dal fascismo di una gerarchizzazione della società, per renderne più agevole il controllo e la sottomissione.

Inoltre il regime fascista diede vita all'interno del corpo giudiziario ad un settore specializzato, la magistratura del lavoro, con il compito specifico di risolvere le controversie tra datori di lavoro e lavoratori. Si intuisce la contraddizione in cui cadde il fascismo che mentre affermava che nella società erano state eliminate le contrapposizioni di interessi, si istituiva la magistratura del lavoro per sanare i conflitti. Essa però restò quasi del tutto inattiva, perchè la repressione da parte del potere politico di ogni forma di contrasto di classe impedì di fatto il sorgere di contrasti di cui avrebbe dovuto occuparsi. In ogni caso, in quelle rare occasioni in cui fu chiamata a pronunciarsi si schierò inequivocabilmente dalla parte padronale.

Si è discusso molto se la magistratura si sia o meno identificata con il regime fascista, cioè se vi sia stata una 'fascistizzazione' dell'organizzazione giudiziaria (19). La cosa penso non abbia una particolare rilevanza, il vero problema è vedere come essa ha operato durante il ventennio. E su questo non sembrano esserci dubbi, i magistrati non esitarono un istante a farsi interpreti di quella carica di oppressione che proveniva dal potere politico.

Va detto che le leggi approvate dal fascismo restrinsero del tutto gli spazi che potevano consentire ai giudici un qualche margine di discrezionalità nei loro provvedimenti, cosa che invece entro limiti ristretti consentiva la precedente legislazione dello stato liberale. Tuttavia va però aggiunto che l'applicazione della normativa avveniva in termini così autoritari, da andare addirittura oltre la volontà del legislatore stesso (20), al punto che i giudici si dimostrarono addirittura più ostili dello stesso fascismo verso i lavoratori. Questo atteggiamento di ostilità fu diretto non solo contro gli oppositori politici e le masse lavoratrici, ma a partire dal 1938 con l'entrata in vigore delle leggi razziali anche contro gli ebrei. 'Nel comportamento dei magistrati nei confronti degli ebrei si nota spesso il solito atteggiamento interpretativo tendente a dare alle norme il senso più ampio e più repressivo possibile' (21). Come si vede la magistratura si adeguò immediatamente alle aspettative del potere politico assumendo una posizione di totale subordinazione.

Ed è proprio questo atteggiamento servile che viene fortemente criticato da Stefano Merlino, il quale rivolge un'accusa molto dura ai giudici: 'La magistratura non è indipendente,... essa obbedisce un pò per necessità (non trovando in sè la forza di resistere) un pò per convinzione, perchè crede di appartenere al governo, di esserne una diramazione. E non sogna neppure di dovere, di poter essere un potere a sè, a cui spetti di impedire e di reprimere gli arbitri e le illegalità che si commettono dagli altri poteri dello stato... Se la magistratura fosse stata realmente indipendente e avesse saputo e potuto compiere il proprio dovere, in questi ultimi due o tre anni non sarebbe stata possibile quella lunga sequela di delitti che cominciando dalle odiose imposizioni di non portare un dato distintivo, di non leggere un dato giornale ecc. sono arrivate fino al sequestro di persona, al bando, alla devastazione, e alla brutale soppressione di avversari politici col risultato ormai manifesto di annullare tutte le pubbliche libertà e di rendere impossibile il funzionamento dello stesso regime costituzionale' (22).

Il quadro sin qui delineato non lascia dubbio alcuno sulla complicità fornita dalla magistratura all'azione di repressione del regime. Il tutto avvenne, come detto, in modo natu-

ne parti del regolamento del 1941 disciplinano ancora oggi la vita interna della magistratura, a dimostrazione di una continuità storica che non subì rotture nemmeno dopo il crollo del fascismo.

In sintesi si può dire che il ruolo che la magistratura svolse lungo tutto il ventennio consistette in una adesione pressoché totale all'ideologia politica del regime finalizzata ad in una intransigente difesa degli interessi di classe. Di conseguenza essa intervenne per reprimere energicamente sia il dissenso politico, sia i conflitti di lavoro (27). Per la verità non tutti gli studiosi che si sono occupati di questo tema concordano pienamente con questa tesi, vi è anche chi ha sostenuto che la magistratura manifestò una certa opposizione al fascismo. 'Si assiste ad un antifascismo di destra. Non si tratta però di ideologie che tendano ad opporsi al fascismo e a superarlo verso posizioni più progressiste o comunque democratiche, ma di una persistenza, e quasi di una estrema difesa, dei valori espressi dallo Statuto Albertino e negati dal fascismo di quella struttura politico-sociale liberale ma conservatrice, che aveva caratterizzato l'ultimo periodo della monarchia costituzionale' (28). Questa tesi sembra però smentita da diverse sentenze della corte di cassazione (29), dalle quali invece emerge una adesione totale dei giudici al fascismo. Tuttavia anche se dovesse rispondere al vero che ci fu una prudente opposizione di destra al fascismo da parte dei giudici, ciò non toglie che sul terreno del conflitto sociale la magistratura assunse una collocazione di classe molto chiara e su quello politico represses duramente il dissenso, dimostrandosi in questo modo preziosa per la strategia perseguita dalla dittatura fascista.

Magistratura e stato democratico.

Le cose sin qui dette hanno dimostrato con sufficiente chiarezza lo stato di sudditanza e di soggezione che ha caratterizzato l'operato dell'apparato giudiziario rispetto alle forze politiche dominanti. Tale situazione si è snodata senza soluzione di continuità per quasi un intero secolo, con un'accentuazione durante il periodo fascista. Il problema che ora si tratta di chiarire è: verificare se il crollo del regime ha significato anche un cambiamento in termini di indipendenza nei rapporti tra magistratura e classe dominante. Per comprendere meglio come questo rapporto si sviluppò appare utile qualche rapida considerazione di carattere storico.

La partecipazione di popolo alla lotta di Liberazione avrebbe dovuto rappresentare una rottura epocale, in grado di determinare una profonda trasformazione nei settori istituzionali dello stato. La vittoria sul nazifascismo aveva finalmente creato le condizioni storico-politiche per uscire da quella timidezza ed acquiescenza da parte dell'organo giudiziario protrattasi per un lungo periodo di tempo, che aveva visto il diritto piegarsi alle ragioni della politica. Il clima che si respirava in quegli anni era un clima che faveva ben sperare nella possibilità che si realizzasse un profondo rinnovamento culturale, sociale e politico, capace di penetrare anche nelle strutture più refrattarie e impermeabili dell'amministrazione pubblica. Perché ciò potesse avvenire era necessario che si realizzasse un' incisiva azione di bonifica per ripulire lo stato dai fascisti che nel corso del ventennio vi si erano insediati e che alla caduta del fascismo avevano ancora in mano importantissime leve di comando.

La prima operazione da fare, per poter realmente avviare un processo di cambiamento, era una totale defascistizzazione delle strutture pubbliche, liberandole da quel personale che le aveva asservite agli interessi delle classi dominanti. Ma come si sa, nulla di tutto questo venne fatto, le epurazioni colpirono soltanto un ristrettissimo numero di pubblici dipendenti tra coloro che risultavano compromessi con il fascismo ed in ogni caso riguardava persone collocate ai livelli più bassi della gerarchia statale, mentre chi occupava posizioni di comando venne tranquillamente lasciato al suo posto (30). Nessun provvedimento

fu preso nei confronti dei giudici, essi restarono tutti al loro posto, nonostante molti fossero particolarmente compromessi col passato regime. Ciò permise loro quando si trattò di giudicare imputati accusati di collaborazionismo col fascismo, di largheggiare nelle assoluzioni (31).

La mancata epurazione è un riferimento importante per capire che non ci sarebbe stata nessuna rottura con l'organizzazione statale che si era ereditata alla caduta della dittatura e che lo stato nato dalla 'Resistenza' avrebbe continuato ad operare secondo le direttrici dello stato fascista, frustrando ben presto le speranze di chi aveva rischiato la propria vita per costruire un avvenire diverso per sé e per le generazioni future. Questa continuità col vecchio apparato statale riguardò non solo gli uomini, ma anche le strutture. Si pensi al mantenimento della figura del prefetto che certamente è l'espressione più emblematica di un potere fortemente centralizzato ed autoritario che non si voleva evidentemente eliminare. Le forze conservatrici ebbero il sopravvento su quelle progressiste e questo segnò la caduta di ogni illusione sulla possibilità di una trasformazione in senso democratico della società italiana in tempi brevi. Su questo sfondo politico si trovò ad operare la magistratura alla ripresa delle lotte popolari a partire già dall'autunno del 1943.

Prima di vedere che cosa successe allora in Italia è forse opportuno accennare a qualche ricerca condotta sullo stesso tema in Europa anche per avere un termine di paragone che consenta di farsi un'idea sul fatto se vi fu una uniformità di vedute tra i giudici italiani e quelli di altri paesi. Ciò che emerge da questi lavori è che l'atteggiamento dei giudici italiani è stato comune a quello seguito in altri stati e abbastanza comuni anche le motivazioni che sono alla base delle loro decisioni. Dahrendorf, nel commentare i risultati di una ricerca sul comportamento dei giudici nell'esercizio della loro professione, ha osservato: 'Esiste un mondo proprio del giudice che è quello degli accademici, dei funzionari, degli impiegati, dei dirigenti economici, degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti, forse anche degli uscieri, dei fattorini, dei benzinai e degli spazzini, ma al di là vi è il mondo straniero degli operai delle industrie e dei contadini. Purtroppo, manca materiale empirico per una stratificazione sociale della criminalità, ma è per lo meno probabile che una gran parte degli imputati sia reclutata nel mondo degli strati inferiori sconosciuti al giudice. Il giudice può quindi essere indotto a riempire la manchevolezza della sua immagine della società con queste esperienze e perciò a considerare il proprio mondo come il mondo dell'ordine, dell'onestà e del decoro e il mondo degli altri invece come il pericoloso, senza ordine e disciplina. La posizione sociale del giudice del resto non lascia pensare che questi venga a contatto con gli strati inferiori della società se non nelle aule del tribunale' (32). Questa acuta riflessione di uno studioso di formazione liberale dà molto da pensare sulla reale volontà dell'ordine giudiziario di sapersi e volersi affrancare dall'influenza esterna, dimostrando invece una straordinaria capacità di adattamento al sistema politico, che fa sorgere dei fondati dubbi sulla sua reale capacità di mantenersi al di sopra delle parti, assumendo un ruolo di neutralità rispetto agli interessi in gioco.

Tornando alla realtà italiana, se si esamina il periodo che va dalla caduta del fascismo alla sua definitiva sconfitta, si può notare come gli interventi del ministro guardasigilli Tupini furono scarsi e di poca importanza. Egli si limitò a sollecitare la magistratura a celebrare con rapidità i processi a carico dei fascisti, ricorrendo anche lui agli stessi strumenti che erano stati utilizzati dai suoi predecessori per far pressione sui giudici. Dopo questa breve parentesi la carica di ministro guardasigilli fu assunta da Togliatti, dal quale ci si sarebbe aspettato un forte impulso in direzione di un radicale rinnovamento rispetto al passato. In realtà egli si mosse nel segno della continuità. Appena insediatosi al ministero, nel messaggio augurale che inviò ai giudici il 23 giugno 1945 oscillò tra il richiamo ad un

diverso rapporto tra magistratura e potere politico e la necessità di proseguire sul solco della grande tradizione. So che non può esistere stato democratico se la magistratura non è indipendente da qualsiasi influenza politica, e sarà mia costante cura, liquidando ogni residuo dell'ingiustizia e della corruzione fascista, di mantenere e difendere questa indipendenza. Conosco d'altra parte le dure condizioni di lavoro e di esistenza della maggior parte dei magistrati e pongo tra i miei compiti quello di alleviarle.

Il paese, anche in mezzo ai tormenti che lo dilaniano, ha fiducia nei suoi magistrati, eredi e continuatori d'una grande tradizione. Sappiate essere all'altezza di questa fiducia' (33). Una palese contraddizione attraversa questa prima uscita di Togliatti: da un lato egli ritiene che l'indipendenza della magistratura è una condizione essenziale per l'esistenza stessa dello stato democratico, dall'altro esalta la continuità storica dell'ordine giudiziario, fondata proprio sulla sua subalternità all'esecutivo. Si tratta di due concetti inconciliabili che non aiutano affatto a chiarire quale deve essere a parere di Togliatti il rapporto tra magistratura ed esecutivo nel nuovo assetto politico. Resta nel suo operato un fondo di ambiguità rispetto a questa questione.

Vi sono altri atti di Togliatti che suscitano molta perplessità soprattutto per l'eccesso di moderatismo, al quale egli a più riprese richiamò i giudici, al punto da meravigliare lo stesso Parri, quando era presidente del consiglio: 'Uno dei suoi primi atti è di inviare ai procuratori della repubblica delle severe disposizioni perchè facciano rispettare la legge e la proprietà' (34). A volte il suo comportamento è addirittura inspiegabile: è il caso della nomina del suo capo di gabinetto, che così è stata descritta da Italo De Feo, allora uno dei più stretti collaboratori del ministro: 'Stupì la designazione del suo principale collaboratore, si informò quale era il magistrato più energico ed efficiente e lo nominò capo del suo gabinetto, risultò poi che quel magistrato aveva fatto parte del tribunale fascista della razza - non me ne importa nulla - disse Togliatti perchè a me bisogna un bravo esecutore di ordini, non un politico' (35). Non è difficile immaginare quali furono le conseguenze di una simile scelta. Finchè rimase al ministero inclinò - aggiunge De Feo - più verso i magistrati reazionari che verso quelli progressivi e antifascisti. E il giudice Melloni che chiese come dovesse regolarsi nei casi più manifestamente politici, si sentì rispondere - applichi la legge -' (36).

Il linguaggio burocratico e distaccato usato ci riporta al richiamo alla grande tradizione da lui fatto nel messaggio augurale inviato ai giudici, e ancor di più i suoi atti lo rendono concreto e non rituale come si potrebbe pensare, data la circostanza nella quale esso venne fatto. Eppure eravamo in una fase di passaggio molto delicata della vita politica italiana, che richiedeva decisioni coraggiose che si muovessero nella direzione di una rottura definitiva e radicale con il passato, per costruire rapporti sociali basati su nuovi valori, attraverso una rifondazione dello stato in tutte le sue articolazioni. Tutto ciò avrebbe evidentemente richiesto una decisa epurazione negli organici della magistratura, ma come si è detto, non un solo giudice fra i più compromessi col fascismo fu rimosso dalle sue funzioni, il che è indicativo del fatto che al nuovo clima politico che si era creato non corrispose una rottura irreversibile con il passato.

D'altro canto la eccessiva prudenza con la quale operò Togliatti, quale ministro guardasigilli, rappresentò un ulteriore ostacolo sulla strada del cambiamento democratico, soprattutto in una struttura nella quale per decenni si era radicata una cultura fortemente autoritaria e classista. Con una circolare diretta ai capi degli uffici inquirenti e giudicanti, egli li invitava con decisione a punire con estremo rigore le violenze verificatesi in occasione di proteste popolari. Non credo che i magistrati avessero bisogno di essere sollecitati per dimostrare tutta la loro ostilità nei confronti delle classi più povere, tuttavia non può

non lasciare increduli e amareggiati che fosse un ministro comunista ad invocare una dura repressione.

‘Non sarà sfuggito all’attenzione delle SS.LL.ILL. me che, specie in questi ultimi tempi, si sono verificate in molte province manifestazioni di protesta da parte di disoccupati, culminanti in gravissimi episodi di devastazione e di saccheggio a danno di uffici pubblici nonché di violenza contro i funzionari.

Pertanto questo ministero, pienamente convinto della necessità che l’energica azione intrapresa dalla polizia per il mantenimento dell’ordine debba essere validamente affiancata e appoggiata dall’autorità giudiziaria, si rivolge alle SS.LL. invitandole a voler impartire ai dipendenti uffici le opportune direttive affinché contro le persone denunciate si proceda con la massima sollecitudine e con estremo rigore. Le istruttorie e i relativi giudizi devono essere espletati con assoluta urgenza onde assicurare una pronta ed esemplare repressione. Si raccomanda infine di procedere in tutti i casi in cui la legge lo consenta con istruttoria sommaria e a giudizi per direttissima e di trasmettere all’autorità giudiziaria militare qualora ricorrano le condizioni previste. Resta in attesa di urgente conferma’ (37). E’ significativo il modo garbatamente ironico e pungente con il quale De Feo la commenta ‘Se questa circolare non recasse la firma di Togliatti sarebbe appena credibile, certo nessun guardasigilli l’avrebbe firmata e neppure un ministro dell’Interno che fosse preoccupato della propria popolarità’ (38).

Sul piano normativo, con il RDL 31 maggio 1946 n° 511, si diede vita ad una nuova disciplina nell’ambito della struttura giudiziaria. Le nuove regole, in gran parte tutt’ora in vigore, innovando in alcuni punti la legislazione del 1941, non incideva in modo rilevante sulla struttura che risultava saldamente ancorata a quella precedente, in quanto le novità più significative erano attenuate da una serie di cautele che ne depotenziavano l’ incisività. Per fare qualche esempio, si affermava il principio dell’ inamovibilità dei giudici, ma se ne consentiva il trasferimento quando per qualsiasi ragione, anche indipendente da loro colpa non potevano, nella sede che occupavano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario. A questo proposito si è ricorso ai pretesti più vari per trasferire magistrati che non si mostravano ossequiosi al potere dominante (39).

Lo stesso discorso vale per l’affermazione del principio che toglieva al ministro guardasigilli il potere di direzione sul pubblico ministero, lasciandogli però il potere di vigilanza sul loro operato. Inoltre egli conservava il potere di vigilanza anche su tutti gli uffici giudiziari, un potere analogo continuavano ad esercitare i vari capi degli uffici rispetto ai sottoposti. Ed ancora al ministro continuava a competere l’esercizio dell’azione penale nei confronti dei giudici, potere che la nuova disciplina conferiva anche al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questa doppia titolarità dell’azione disciplinare sui magistrati non solo non creava difficoltà alcuna nel perseguire un atteggiamento repressivo nei confronti di coloro che non assecondavano i desideri dei politici, ma anzi rappresentava un vantaggio, perchè tramite l’iniziativa del procuratore generale si potevano compiere interventi autoritari togliendo loro quel carattere di politicità che in realtà avevano facendoli passare per iniziative tutte interne all’organo giudiziario e quindi estranee ad interferenze provenienti da poteri esterni. Su questi punti a tutt’oggi nulla è cambiato, a dimostrazione che è ben lungi dal potere politico l’idea di privarsi delle influenze esercitate sulla magistratura.

Quale considerazione suggerisce un provvedimento che voleva dare l’impressione che tutto cambiasse, ma che in realtà era congegnato in modo tale che nulla o poco cambiasse? La riflessione che a questo proposito fa Neppi Modona sintetizza molto bene le conse-

guenze che esso ha contribuito a determinare nei decenni successivi: 'Le spinte innovatrici del primo periodo dopo la Liberazione, che avrebbero dovuto importare una sostanziale rottura con la disciplina giuridica e la prassi amministrativa e di governo della macchina giudiziaria, sembrano così spegnersi prima ancora che le sinistre vengano estromesse dalla responsabilità di governo. Considerando le gravissime conseguenze che ha avuto e continua ad avere il mantenimento in vigore di buona parte della legislazione fascista e dell'ordinamento giudiziario del 1941, la conclusione che è stata perduta una grande e forse irripetibile occasione sembra sin troppo facile e scontata' (40).

In conclusione si può dire che la permanenza di Togliatti al ministero di grazia e giustizia, dal giugno 1945 all'ottobre 1946, non si concretizzò in un'azione decisa per una riforma dell'amministrazione giudiziaria che segnasse una vera svolta nei rapporti col potere politico e per un'epurazione di quei giudici che maggiormente risultavano compromessi con il regime fascista (41).

(I. continua)

1. G. Neppi Modona, *Sciopero potere politico e magistratura 1870/1922*, Laterza, Bari, 1972, Vol. I e II.

2. Ibidem, pag. 14.

3. Ibidem, pag. 40.

4. Tra gli episodi di repressione più cruenti di fine secolo si può ricordare l'eccidio di Milano dove il generale Bava Beccaris su ordine del governo fece sparare i militari con i cannoni sulla folla inerme che protestava contro l'aumento del prezzo del pane. Sul terreno restarono oltre 450 morti e diversi centinaia di feriti. Altro fatto gravissimo di sangue si ebbe in Sicilia con la repressione dei fasci siciliani che causò un massacro di decine e decine di contadini, i quali esasperati dalle condizioni di estrema miseria rivendicavano il diritto a lavorare le terre lasciate incolte dai grandi latifondisti. Anche in questa occasione alle legittime richieste delle masse lavoratrici il governo rispose col piombo delle armi.

5. Codice penale sardo-italiano. Art. 386: 'Ogni concerto di operai che tenda, senza ragionevole causa, a sospendere impedire o rincarare i lavori, sarà punito col carcere estensibile a tre mesi, sempreché il concerto abbia avuto un principio di esecuzione'.

6. S. Merlino, *L'Italie telle qu'elle est*, Paris, Albert Savine, 1890, Pag. 190. Citato da Neppi Modona, op. cit., pag. 48.

7. Codice Zanardelli art. 165: 'Chiunque, con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio è punito con la detenzione sino a venti mesi e con la multa da lire cento a tremila'. Art. 166: 'Chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre, sia ad operai sia ai padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento dei salari, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito con la detenzione sino a venti mesi'.

8. G. Neppi Modona, op. cit., pag. 45.

9. G. Neppi Modona, op. cit., pag. 91.

10. I brani delle sentenze della corte di Cassazione qui riportati si trovano in S. Merlino, *L'Italia qual è - Politica e magistratura dal 1860 ad oggi in Italia - Fascismo e democrazia*, Feltrinelli, Milano, 1974, pag. 263-64. Sentenza 3 dicembre 1908 (Presidente ed estensore Lucchini, ricorrente Franceschini ed altri, Foro Italiano, 1908, II, pag. 371. Sentenza 12 novembre 1908, Foro Italiano, 1908, II, pag. 505). In esse è scritto: '1) Minaccia vuol dire violenza morale che si esercita col fare intendere altrui mercè parole o atti, che si piglierà o vendetta o castigo, o altrimenti gli si recherà danno (giusto od ingiusto?). 2) Che nel caso del boicottaggio operaio la minaccia sta nel fatto stesso della folla che s'impone col numero, dimostrandosi pronta all'azione e in quello degli adepti della Lega o federazione che infliggono o minacciano il boicottaggio. 3) Che il diritto del singolo di prestare o meno l'opera propria e di somministrare o meno i prodotti della propria industria è fuori discussione. 'Ma quando dal singolo si passa alla collettività, ciò che è lecito e onesto nell'uno può diventare illecito e disonesto nei più..., se ne rimanga offeso l'altrui diritto e ne derivi un disordine sociale; nè sia serio parlare di libertà d'associazione, d'organizzazione e via dicendo parodiando e falsando l'altissimo principio della fratellanza umana per convertirlo in fittizie e incoerenti solidarietà di classe, in aspro contrasto coi veri cardini della solidarietà sociale e dell'organismo civile'. Le considerazioni di Merlino su queste sentenze sono: 'Sul concetto di violenza e minaccia la corte di Cassazione è intervenuta, col pretesto d'interpretare la legge, e ha proclamato la punibilità della violenza morale! Si esalta la fratellanza, ma si condanna la solidarietà di classe tra i lavoratori per impedire di fatto ogni azione collettiva per la difesa dei propri interessi'. D'altro canto atteggiamenti di questo tipo sono una costante nelle sentenze della corte di Cassazione come opportunamente sottolinea Galante Garrone nella

- prefazione al libro di Neppi Modona già citato, pag. XI: 'Era soprattutto la Corte di cassazione che, nell'elaborare i concetti di violenza e di minaccia, tendeva - non sapremmo dire quanto per deliberato proposito e quanto per inconsapevole vocazione conservatrice - all'incriminabilità dello sciopero in quanto tale. Si giunge così a ripetute decisioni nelle quali il criterio politico si sovrapponeva a quello che una pura tecnica interpretativa avrebbe suggerito. E ripetutamente la violenza e la minaccia si ravvisarono nel semplice contegno o 'sembiante' degli scioperanti, o nel canto dell'Internazionale, o in grida 'sovversive', e perfino nel fatto di un direttore di giornale che aveva chiamato 'beduini' gli operai disposti a riprendere il lavoro! Nonostante le più liberali sentenze di alcuni isolati tribunali e pretori, si consolidò così, ad opera precipua della Corte di cassazione, una giurisprudenza ben più severa, che praticamente riduceva al nulla, o a ben poca cosa, la distinzione contemplata dal codice, tra sciopero lecito e sciopero illecito.
11. G. Neppi Modona, *op. cit.*, pag. 92.
 12. L. Bianchi D'Espinosa e altri, *Valori socio-culturali della giurisprudenza*, Laterza, Bari, 1970, pag. 16.
 13. *Ibidem*, pag. 16.
 14. R. Canosa e A. Sanosuosso, *Magistrati, anarchici e socialisti*, Feltrinelli, Milano, 1981, pag. 7.
 15. G. Neppi Modona e altri, *Magistratura e fascismo in Fascismo e società italiana*, Einaudi, Torino, 1973, pag. 133.
 16. *Ibidem*, pag. 8.
 17. R. Treves, *Giustizia e giudici nella società italiana*, Laterza, Bari, 1975, pag. 62.
 18. F. Catalano, *L'Italia dalla dittatura alla democrazia 1919-1948*, Vol. I, Feltrinelli, Milano, pag. 179.
 19. N. Tranfaglia, *Dallo stato liberale al regime fascista*, Feltrinelli, Milano, 1973, pag. 189-192.
 20. R. Canosa e P. Federico, *La magistratura in Italia dal 1945 ad oggi*, Mulino, Bologna, 1974, pag. 57-8.
 21. R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1961, pag. 432-3.
 22. S. Merlino, *op. cit.*, pag. 253-4.
 23. G. Neppi Modona, *Fascismo e società italiana*, *op. cit.*, pag. 144.
 24. *Ibidem*, pag. 143-4.
 25. *Ibidem*, pag. 149.
 26. *Ibidem*, pag. 151.
 27. *Ibidem*, pag. 158.
 28. L. Bianchi D'Espinosa ed altri, *op. cit.*, pag. 19.
 29. G. Neppi Modona, *Fascismo e società italiana*, *op. cit.*, pag. 160.
 30. P. Togliatti, *Da Salerno a Caulonia*, Unità, 20 marzo 1945.
 31. P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, Vol. I, Einaudi, Torino, 1989, pag. 120.
 32. R. Dahrendorf, *Deutsche Richter, Ein Beitrag zur Soziologie der Oberschicht*, in *Gesellschaft und Freiheit*, Munchen, 1961, pag. 194. Il brano è riportato da R. Treves, *Introduzione alla sociologia del diritto*, Einaudi, Torino, 1980, pag. 261.
 33. G. Neppi Modona, *Fascismo e società italiana*, *op. cit.*
 34. G. Bocca, Palmiro Togliatti, Laterza, Bari, pag. 452.
 35. I. De Feo, Tre anni con Togliatti, Mursia, Milano, 1971, pag. 261.
 36. *Ibidem*, pag. 261-62.
 37. *Ibidem*, pag. 261-62.
 38. *Ibidem*, pag. 261-62.
 39. Quale giustizia n° 38-39, *La nuova Italia*, Firenze, 1977, pag. 451-523. AA. VV., *Magistrati scomodi. Un tentativo di epurazione*, Dedalo, Bari, 1974.
 40. G. Neppi Modona, *Fascismo e società italiana*, *op. cit.* pag. 180-1.
 41. P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, *op. cit.*, pag. 141.